



**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO**

**COMUNE DI NEGRAR DI
VALPOLICELLA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30.12.2020 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2021.



INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE	3
ARTICOLO 3 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	3
ARTICOLO 4 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI.....	4
ARTICOLO 5 - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	4
ARTICOLO 6 – MISURA DELL'IMPOSTA.....	5
ARTICOLO 7 – FINALITA' DELL'IMPOSTA	5
ARTICOLO 8 – OBBLIGHI TRIBUTARI.....	6
ARTICOLO 9 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA.....	7
ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO	8
ARTICOLO 11 - SANZIONI.....	8
ARTICOLO 12 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	9
ARTICOLO 13- RIMBORSI	9
ARTICOLO 14 - CONTENZIOSO.....	9
ARTICOLO 15 - PUBBLICAZIONE	9
ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10



ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e dall'art. 8 della Legge Regionale Veneto n. 11/2013. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Negrar di Valpolicella in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei servizi pubblici locali.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo articolo 3, ubicate nel territorio del Comune di Negrar di Valpolicella.
3. Sono altresì soggetti d'imposta di soggiorno i pernottamenti presso gli immobili utilizzati per locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto legge 50 del 24.04.2017.
4. L'imposta di soggiorno si applica per il periodo che va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Negrar di Valpolicella.
2. L'imposta di soggiorno non sarà applicata qualora il relativo gettito non rimanesse ai Comuni in forza di provvedimenti legislativi o amministrativi di Stato, Regioni o Province.



ARTICOLO 4 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. E' soggetto passivo dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 3, comma 1, che si trovano nel territorio del Comune di Negrar di Valpolicella e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Negrar di Valpolicella.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5-ter del Decreto Legge 50/2017 convertito in legge n.96/2017 il gestore della struttura ricettiva, presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli altri ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento;
3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 50/2017 deve essere nominato un rappresentante fiscale.

ARTICOLO 5 - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del 14°anno di età;
 - b) gli anziani oltre il compimento del 65°anno di età;
 - c) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie presso strutture sanitarie e un accompagnatore.
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore;
 - e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - f) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità o emergenze o durante manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
 - h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolga attività lavorativa;
 - i) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;



2. L'esenzione di cui alla lettera c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita autocertificazione dell'ospite attestante la struttura di ricovero e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.e.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

3. le esenzioni di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;

ARTICOLO 6 – MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è corrisposta fino ad un massimo di 7 pernottamenti per persona/per mese nelle strutture ricettive definite all'articolo 3 del presente regolamento.

2. Le tariffe, deliberate dal Comune di Negrar di Valpolicella sono graduate e commisurate alle tipologie di strutture ricettive definite dalle normative regionali in materia, in relazione alle caratteristiche, ai servizi offerti e alla classificazione delle medesime. Qualora una struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.

3. In presenza di complessi ricettivi costituiti da più strutture ricettive distinte (per esempio campeggio e residenza turistico alberghiera), l'imposta di soggiorno deve essere calcolata applicando agli ospiti la tariffa prevista per la struttura ricettiva in cui effettivamente pernottano (tariffa prevista per il campeggio o tariffa deliberata per la residenza turistica alberghiera).

4. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

5. Le tariffe giornaliere e le eventuali riduzioni, sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge.

ARTICOLO 7 – FINALITA' DELL'IMPOSTA

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche oltre che ad almeno uno dei seguenti interventi:

a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con D.Lgs. 79/2011;



- b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili e a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore e adeguata fruizione;
 - d) sviluppo di punti accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per turisti;
 - e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e/o altri enti locali;
 - f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive del territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei relativi servizi pubblici;
 - h) progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;
2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione:
- a) il Sindaco o la Giunta comunale potranno istituire una commissione con funzioni consultive e propositive, composta da due rappresentanti della Giunta stessa e/o del Consiglio Comunale e da un rappresentante per ogni associazione di categoria principalmente interessata. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.
 - b) verrà allegata al conto consuntivo una relazione sulla realizzazione degli interventi realizzati.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI TRIBUTARI

1. I titolari delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Negrar di Valpolicella sono obbligati ad informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale, redatto in più lingue, fornito dall'amministrazione comunale.
2. I gestori delle strutture ricettive presentano all'Ufficio Tributi del Comune di Negrar di Valpolicella, esclusivamente in via telematica nel portale dell'imposta di soggiorno, previa iscrizione al sistema informativo, entro i termini stabiliti per il riversamento di cui all'art. 9 comma 2, la dichiarazione contenente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura ricettiva nel corso del quadrimestre precedente il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5 del presente



regolamento, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima. La dichiarazione dovrà essere presentata anche qualora non vi sia stato nessun ospite presso la struttura.

3. I gestori delle strutture ricettive presentano all'Ufficio Tributi del Comune di Negrar di Valpolicella, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo la dichiarazione secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

4. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad incassare, rilasciandone quietanza ed emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente, l'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva e a riversare al Comune le relative somme, con le modalità previste dal successivo articolo 9.

5. I gestori delle strutture ricettive sono inoltre tenuti a presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 4, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno.

6. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

7. I gestori della struttura ricettiva sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 9 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui all'articolo 4 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Negrar di Valpolicella.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno :

- entro il 10 MAGGIO per le somme riscosse nel primo quadrimestre di ciascun anno;
 - entro il 10 SETTEMBRE per le somme riscosse nel secondo quadrimestre di ciascun anno;
 - entro il 10 GENNAIO dell'anno successivo per le somme riscosse nel terzo quadrimestre di ciascun anno
- a) mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria comunale;
 - b) versamento diretto alla Tesoreria del Comune di Negrar di Valpolicella
 - c) tramite altre procedure informatiche messe a disposizione dall'Amministrazione comunale.



ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli altri obblighi persistenti in capo ai gestori delle strutture ricettive.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa vigente per il recupero dell'evasione e dell'elusione.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici, o gestori di pubblici servizi o strutture sanitarie (pubbliche e private) di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

ARTICOLO 11 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo quanto disposto nel presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per le violazioni da parte dell'esercente della struttura ricettiva degli obblighi indicati all'art. 7 del presente regolamento, come di seguito indicato:

- violazione dell'obbligo di dichiarazione del numero delle presenze: omessa, tardiva o infedele dichiarazione;
- violazione dell'obbligo di informazione della clientela;
- violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 5 del presente regolamento;



- per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti.

4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al punto precedente si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 12 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 13 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione deve essere comunicata, anche via mail, al servizio competente almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 2.000,00 (duemila) la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

ARTICOLO 14 – CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 15 – PUBBLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.



ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento ha decorrenza ed effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione effettuata ai sensi e per gli effetti del comma 15 quater dell'art. 13 del D.L. 201/2011. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione entro quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini per l'assolvimento degli obblighi dei gestori e/o i versamenti dell'imposta stessa.